

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3680-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE: **BIANCHI FORTUNATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 marzo 1962 (Stampato n. 1637)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPALLINO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 marzo 1962*

Modalità per il versamento del contributo dello Stato
al Fondo per l'adeguamento delle pensioni

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 aprile 1952, n. 218, come gli onorevoli colleghi sanno, si è normalizzato uno dei settori più delicati dell'attività previdenziale, nel quale maggiormente si erano fatti sentire gli effetti della svalutazione monetaria dell'immediato dopoguerra, realizzando la riforma della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rivalutare le pensioni, adeguarle al costo della vita e rapportarle ai contributi versati.

Per conseguire tali obiettivi veniva abbinato al Fondo retto col sistema della capitalizzazione, che determina l'importo della

pensione-base, il Fondo per l'adeguamento delle pensioni basato sul sistema della ripartizione.

In conformità al disposto di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'onere per l'adeguamento delle pensioni previsto dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato, secondo le seguenti quote:

- a) datori di lavoro, 50 per cento;
- b) lavoratori, 25 per cento;
- c) Stato, 25 per cento.

Lo stesso articolo, al terzo comma, pone a carico dello Stato la somma di lire 15 mi-

liardi per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dal precedente articolo 10.

Al Fondo adeguamento pensioni successivamente, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, è stato caricato l'onere per l'assistenza malattia ai pensionati d'invalidità, e la vecchiaia che la stessa legge dispone. Per affrontare tale onere è stata elevata la misura del contributo percentuale a carico dei datori di lavoro al 6,15 per cento, a carico dei lavoratori al 3,05 per cento, nonché accordata la facoltà di disporre prelievi dal Fondo di riserva. Infine, la legge 20 febbraio 1958, n. 55, che ha elevato i trattamenti minimi di pensione ed il coefficiente di rivalutazione della pensione-base nelle misure ancor oggi vigenti, ha disposto con l'articolo 13, a carico dello Stato un ulteriore contributo di lire 36 miliardi, destinato a concorrere alla spesa per i trattamenti minimi, ferma restando la differenza a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella proporzione rispettivamente di due terzi ed un terzo.

* * *

Nel sistema di ripartizione, su cui si basa, come abbiamo ricordato, il Fondo adeguamento pensioni, tutte le contribuzioni introitate vengono consumate annualmente per il pagamento delle prestazioni e poiché queste, fino a che non si pervenga al periodo di regime, vanno progressivamente crescendo, anche i premi devono correlativamente aumentare fino a quando sarà stato raggiunto l'equilibrio finanziario dell'assicurazione, momento in cui l'ammontare delle prestazioni, raggiunto il culmine, si mantiene costante. Dopo di che il premio si stabilizza. Infatti, le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corso di pagamento al 31 dicembre 1952, erano n. 2.082.616, risultavano nel 1957 n. 3.136.399, nel 1958 n. 3.471.499, nel 1959 n. 3.803.583, nel 1960 n. 4.041.348.

* * *

Fino all'esercizio 1955-56 gli stanziamenti per il Fondo adeguamento pensioni da parte dello Stato vennero determinati e i contributi corrisposti alla stregua delle surriportate disposizioni.

Dall'esercizio 1956-57 lo stanziamento fu, invece, determinato in una cifra di lire 40 miliardi, in corrispondenza di un disegno di legge presentato al Parlamento il 19 luglio 1956 e che limitava l'impegno finanziario dello Stato alla predetta cifra. Il Governo dell'epoca aveva ritenuto di assumere tale iniziativa in considerazione del fatto che

l'onere di 41 miliardi previsto a carico dello Stato, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 218, aveva assunto un andamento crescente — per la naturale espansione degli impegni gravanti sul Fondo — ed in considerazione del fatto che lo stesso presentava una favorevole situazione finanziaria. Infatti l'avanzo patrimoniale (comprese le riserve) alla fine degli anni 1953, 1954 e 1955 era, rispettivamente, di lire 46 miliardi e 646 milioni, di lire 97 miliardi e 890 milioni e di lire 124 miliardi e 810 milioni. Il disegno di legge, che aveva incontrato una viva contrarietà nel Parlamento, veniva a cadere per effetto del rinnovo della legislatura.

Frattanto la situazione patrimoniale del Fondo venne peggiorando per la normale evoluzione dell'assicurazione e specialmente per effetto dell'aumento del numero dei pensionati e dei miglioramenti apportati alla misura delle pensioni dalla legge n. 55 del 1958, si da determinare un notevole disavanzo. Infatti, il conto economico dell'esercizio 1958 si chiudeva con un disavanzo di lire 119 miliardi 959.339.029 e la situazione patrimoniale netta della gestione con un *deficit* di lire 28.532.055.171; il conto economico del 1959 presentava un disavanzo di lire 165.433.989.043, mentre la situazione patrimoniale fletteva a lire 179.849.617.214.

Per sanare la situazione che si era venuta a creare venne presentato il 19 febbraio 1960 al Senato un secondo disegno di legge tendente a regolare *ex novo* la «partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati». La soluzione proposta dal disegno di legge si ispirava ai seguenti criteri:

a) normalizzare al 31 dicembre 1958 i rapporti tra lo Stato e l'I. N. P. S. con il versamento della somma di 28 miliardi e 532 milioni di lire, pari, come rilevato, al disavanzo effettivo della situazione patrimoniale;

b) versare all'I. N. P. S. un contributo straordinario per l'importo di 30 miliardi di lire, quale concorso alla copertura del disavanzo per il 1959;

c) fissare un contributo addizionale, da applicarsi nel corso di un triennio, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella proporzione, rispettivamente di due terzi ed un terzo, ad integrazione del disavanzo di cui al punto b);

d) modificare per il futuro il sistema di suddivisione dell'onere previsto dall'articolo

16 della legge n. 218 del 1952, con l'introduzione dei seguenti due nuovi principi:

1^o) determinare il concorso finanziario dello Stato per il decennio 1959-68, nelle seguenti cifre fisse:

per l'anno 1959	L.	100 miliardi
» » 1960	»	102 »
» » 1961	»	104 »
» » 1962	»	106 »
» » 1963	»	108 »
» » 1964	»	110 »
» » 1965	»	112 »
» » 1966	»	114 »
» » 1967	»	116 »
» » 1968	»	118 »

2^o) porre l'intero onere restante a carico dei datori di lavoro, mediante un particolare contributo, denominato di «solidarietà»;

e) indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le fonti da cui attingere i mezzi finanziari per fronteggiare i maggiori oneri ricadenti sullo Stato per effetto della surriferita nuova ripartizione del carico per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Questo secondo disegno di legge è stato ritirato a seguito di conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1961.

* * *

Con decreto 13 marzo 1961, del Ministro del bilancio di concerto con il Ministro del tesoro, viene costituita una apposita Commissione con il compito di accertare l'ammontare dei concorsi necessari e di proporre i provvedimenti straordinari che permettano di ricondurre a normalità la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria.

La Commissione si è trovata di fronte a due diverse interpretazioni dell'articolo 16 della legge istitutiva del Fondo, l'una progettata dall'I. N. P. S., l'altra dal Tesoro.

saldo onere anno 1955:

per le erogazioni di competenza dell'anno	L.	323.366.351	
per le erogazioni ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1125	»	2.279.417.649	
			L. 2.602.784.000
saldo onere anno 1956	L.	4.626.737.000	
saldo onere anno 1958	»	7.000.000.000	
per residuo onere anno 1960 e precedenti	»	255.498.599.870	
per concorso all'onere per l'adeguamento delle pensioni pagate dall'E. N. P. A. L. S. negli anni dal 1952 al 1 ^o semestre 1956	»	229.437.973	
			L. 269.957.558.843

Il conto economico del Fondo adeguamento pensioni dell'anno 1960 presenta un avanzo di esercizio di lire 204.475.149.014

Il primo sosteneva che il contributo del 25 per cento a carico dello Stato doveva essere calcolato sull'ammontare delle prestazioni erogate dal Fondo, al netto dell'importo relativo alle sole integrazioni necessarie per il soddisfacimento delle pensioni minime.

Il Tesoro, invece, riteneva che detto contributo del 25 per cento doveva essere calcolato sul fabbisogno del Fondo, diminuito di tutto l'ammontare delle pensioni minime.

La differenza ai fini della contribuzione tra i due metodi di calcolo era di ben 120 miliardi: l'I. N. P. S., infatti, faceva ascendere il debito dello Stato, al 31 dicembre 1960 a oltre 269 miliardi, la Ragioneria generale dello Stato a soli 149 miliardi.

La Commissione non ritenne di poter pronunciarsi sulla questione, rimettendosi al riguardo, come era logico, alla decisione del Governo, il quale, giustamente, riconobbe fondata la tesi sostenuta dall'I. N. P. S.

Sulla base, pertanto, della documentazione presentata per accertare il contributo che doveva venir corrisposto dallo Stato dalla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, fino a tutto il 31 dicembre 1960, questo venne determinato in complessive lire 849.092.559.000.

Tenuto conto che lo Stato aveva già effettuato, a tale titolo e per il suindicato periodo di tempo, versamenti per l'importo di lire 579 miliardi e 135 milioni, la somma da versarsi al Fondo adeguamento pensioni risultava di lire 269.957.559.000, importo che il presente disegno di legge propone di corrispondere e per il cui versamento detta le modalità.

Dal rendiconto sullo stato patrimoniale del Fondo per l'adeguamento delle pensioni al 31 dicembre 1960, risulta che il debito dell'Amministrazione statale per lire 269.957.558.843, deriva dai seguenti titoli:

avendo l'I. N. P. S. previsto fra le entrate la somma di lire 255.498.599.870 quale differenza tra l'ammontare del contributo dello

Stato, previsto dall'articolo 16 della legge n. 218 del 1952, dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1960 e gli importi effettivamente stanziati e versati.

Tale avanzo è stato integralmente assorbito dal deficit dello stato patrimoniale che al 1° gennaio 1960 era di lire 256.150.113.214, che pertanto al 31 dicembre 1960 risulta ridotto a lire 51.674.966.200.

Con il presente disegno di legge si propongono le modalità per il versamento al Fondo adeguamento pensioni della somma lire 269.957.558.843.

L'esigenza del conguaglio del contributo statale si verificherà anche per i periodi successivi al 31 dicembre 1960 e fino allo stanziamento adeguato del contributo di cui allo stato di previsione della spesa relativo all'anno 1962-63 presentato al Senato il 29 gennaio 1962 (disegno di legge n. 1904) che varia l'importo di lire 80.000.000.000 del precedente esercizio in lire 119.000.000.000.

Tale conguaglio che, come dispone l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1952, potrà essere effettuato in via definitiva solo dopo l'approvazione da parte degli organi deliberativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei rendiconti 1961 e 1962, comporta in considerazione degli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62, un onere aggiuntivo.

Tale onere per il solo anno 1961 sarà di circa 51 miliardi.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si stabiliscono anche le modalità di versamento delle somme dovute a conguaglio per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962.

* * *

A titolo informativo il relatore precisa che dai rendiconti che stanno per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'I. N. P. S. risulterebbe che il Fondo adeguamento pensioni ha presentato nell'anno 1961 il seguente andamento:

Entrate	L.	839.002.712.212
Uscite	»	714.582.364.920
Differenza . . .	L.	<u>124.420.347.292</u>

Di tale differenza attiva saranno assegnati al Fondo di riserva prescritto dall'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, lire 23.891.947.000, perciò l'avanzo di esercizio del 1961 sarà di lire 100.528.400.292.

La situazione patrimoniale netta del Fondo adeguamento pensioni alla fine dell'esercizio 1961 è prevista in lire 175.855.458.092, di cui

lire 127.002.024.000 costituiscono la somma complessivamente accantonata al Fondo di riserva e lire 48.853.434.092 l'avanzo patrimoniale.

Tale situazione deriva dalla differenza fra un complesso di attività per lire 346.322.512.110 ed un complesso di passività per lire 170.467.054.018.

I suddetti dati sono stati determinati dall'I. N. P. S., considerando sia fra le entrate che fra i crediti le somme dovute dallo Stato ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, e non ancora stanziati cui al 31 dicembre 1961 ammontano a lire 322.204.302.211.

Finalmente, onorevoli colleghi, il Fondo adeguamento pensioni, con le coperture che il disegno n. 3680 prevede, con l'esercizio 1961 presenta una situazione di una certa tranquillità.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI.

I cinque articoli di cui consta il disegno di legge dettano le modalità per la corrispondenza dell'intero importo dovuto dallo Stato per i contributi arretrati al Fondo adeguamento pensioni, nonché le disposizioni per provvedere alla relativa spesa.

L'articolo 1 stabilisce il periodo entro il quale dovrà essere effettuato il versamento al Fondo per l'adeguamento pensioni della somma di lire 269.957.559.000, e fissa all'uopo la seguente rateazione:

nell'esercizio 1961-62	.	L.	49.000.000.000
» 1962-63	.	»	49.000.000.000
» 1963-64	.	»	43.000.000.000
» 1964-65	.	»	43.000.000.000
» 1965-66	.	»	43.000.000.000
» 1966-67	.	»	42.957.559.000

Per il conguaglio da effettuarsi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962, si dispone che la ripartizione avvenga in tre annualità uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66, sulla base delle risultanze delle corrispondenti gestioni del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

L'articolo 2 detta le disposizioni per provvedere alla spesa dell'importo di lire 269.957.559.000. Al riguardo, lire 220 miliardi verranno versati alle scadenze stabilite all'articolo 1, col ricavo della emissione di speciali certificati di credito, alla quale il Ministro del tesoro è autorizzato fin da questo momento. I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1965, e con decreto del Ministro del tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certifi-

cati di credito ed ogni altra disposizione inerente al rimborso, all'estrazione a sorte, al collocamento ed ammortamento dei titoli; tali certificati usufruiscono delle esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356; sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e possono essere sottoscritti dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Quanto al residuo importo di lire 49.957.559.000, verrà corrisposto in ragione di 9 miliardi in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di 8 miliardi annui negli esercizi 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.

L'articolo 3 indica le fonti per far fronte agli oneri derivanti dalle spese di emissione dei certificati ed agli interessi nonché per il pagamento dell'importo di lire 49.957.559.000.

L'articolo 4 dispone che l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà versare le somme che andrà a riscuotere presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei pagamenti delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti fino al pareggio della situazione che verrà accertata al 30 giugno 1962.

È noto, infatti, che il servizio per il pagamento delle pensioni è effettuato per conto dell'I. N. P. S. dagli Uffici postali sulle disponibilità di apposito conto corrente istituito presso l'Amministrazione postale, sul quale affluiscono le rimesse da parte dell'I. N. P. S.

Per effetto della grave situazione di cassa determinatasi nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni a seguito degli insufficienti stanziamenti in bilancio effettuati dallo Stato, rispetto alla quota dovuta per legge, l'I. N. P. S. si è trovato nelle condizioni di non poter effettuare regolarmente e puntualmente le necessarie rimesse di denaro sul conto corrente anzidetto, mentre l'amministrazione si è trovata a sua volta, costretta a pagare regolarmente le pensioni ai pensionati dell'I. N. P. S.

Di conseguenza, sul conto corrente stesso si è gradatamente formato uno scoperto nei confronti dell'I. N. P. S., che, alla data del 31 maggio 1961, raggiungeva una cifra aggirantesi sui 200 miliardi di lire.

Il disegno di legge, all'articolo in esame, dispone per il graduale reintegro sul conto corrente predetto della somma anticipata per conto dell'I. N. P. S. dall'Amministrazione postale.

Pertanto, la norma stabilisce che a mano a mano che l'Istituto verrà a riscuotere le

rate di pagamento del contributo dovuto al Fondo dallo Stato, a congruaglio sulle spettanze di legge, l'importo di tali rate deve essere versato sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste, a scoppio del debito maturato e maturando sul conto stesso a carico dell'Istituto, fino alla data del 30 giugno 1962.

A partire dal 1° luglio 1962, lo Stato stanzierà in bilancio a favore del Fondo, con esattezza, le somme che risulteranno dall'applicazione integrale delle norme dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce, altresì, che il reintegro delle somme a carico dell'I. N. P. S. sul conto corrente, istituito presso l'Amministrazione postale, avvenga senza oneri di interessi per l'I. N. P. S.

La norma si spiega, quando si pensi che si tratta dell'estinzione di un debito che l'I. N. P. S. ha dovuto forzatamente contrarre con lo Stato, in dipendenza di inadempienze dello stesso riguardo a contributi, di cui il disegno di legge prevede il versamento a distanza di tempo a favore del Fondo, senza oneri di interesse. Diversamente, il disegno di legge, se avesse previsto interessi a carico dell'I. N. P. S. sul debito contratto con l'Amministrazione postale, altrettanto avrebbe dovuto prevedere circa il debito dello Stato nei confronti dell'I. N. P. S. per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

L'articolo 5, infine, autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio per l'attuazione della legge.

* * *

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge viene, dunque, a normalizzare la situazione finanziaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, riconfermando il concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni in base alla quota del 25 per cento prevista dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come è il voto unanime del Parlamento.

Con la sua approvazione — che si è certi non verrà a mancare —, nel testo proposto dal Governo e già sanzionato dal Senato il 20 marzo 1962, si assicurerà la provvida funzione dell'Assicurazione sociale che si appresta in questi giorni a corrispondere sempre più positivamente alle attese di milioni di vecchi lavoratori.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, della legge 26 novembre 1955, n. 1125, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in aggiunta alle somme stanziare fino all'esercizio 1960-61, è versata all'Istituto medesimo in ragione di:

L. 49.000.000.000	nell'esercizio	1961-62
» 49.000.000.000	»	1962-63
» 43.000.000.000	»	1963-64
» 43.000.000.000	»	1964-65
» 43.000.000.000	»	1965-66
» 42.957.559.000	»	1966-67

Le ulteriori somme da corrispondersi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, saranno ripartite in tre annualità uguali a decorri-
rere dall'esercizio 1965-66. Tali somme saranno accertate, sulla base delle risultanze della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri del bilancio e del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 sarà provveduto:

a) quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro del tesoro è autorizzato. Tale emissione sarà effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia —, all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai predetti certificati, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonché dalla Cassa depositi e prestiti;

b) quanto a lire 49.957.559.000, in ragione di lire 9.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 8 miliardi annue negli esercizi dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.

ART. 3.

Agli oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, nonché a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla lettera a) dello stesso articolo 2 sarà fatto fronte con aliquota di maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa allegato A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuove aliquote della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

ART. 4.

Le somme rimosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione della presente legge saranno dall'Istituto medesimo versate senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

per il servizio dei pagamenti delle pensioni di invalidità e vecchiaia, fino al pareggio della situazione che verrà accertata al 30 giugno 1962.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Identico.

ART. 5.